



CORECOM Puglia



DETERMINA 30 Fascicolo n. GU14/738424/2025 del 19.6.2025

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA [REDACTED] - Fibracity - Power & Telco S.r.l.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante, "Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche".

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatoriniche", di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTO l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

RICHIAMATA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ed il Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 26.10.2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim della Sezione "Corecom Puglia" al Dott. Giuseppe Musicco;

VISTA la Legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante "L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 19 del 2 marzo 2022 con la quale il Segretario Generale del Consiglio Regionale ha provveduto a conferire l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio "Contenzioso con gli operatori telefonici e le pay tv" al Dott. Vito Lagona;

VISTA l'istanza dell'utente [REDACTED] del 05/03/2025 acquisita con protocollo n. 0056928 del 05/03/2025

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Nell'istanza introduttiva della presente procedura, l'utente, titolare di contratto privato per servizi di telefonia fissa e internet, rappresenta: «Ho cessato il contratto con Fibra City, ed ero a credito in fattura per il deposito cauzionale. Quel deposito non è mai arrivato. In 2 anni abbiamo inviato PEC e solleciti, richiesto il modulo di rimborso, compilato ed inviato e successivamente anche accettato. Ma il denaro non è mai arrivato». Sulla base di tali premesse, chiede il pagamento della fattura allegata ed il rimborso della raccomandata di 6.80 €.

Il convenuto gestore rappresenta non si è costituito né nella fase di conciliazione, né nella fase di definizione del procedimento.

All'esito dell'istruttoria, l'istanza può trovare parziale accoglimento, per le ragioni che seguono. L'istante esibisce in atti fattura di chiusura in cui è riconosciuto un credito di 42,10 euro risultante dalla differenza tra somme da restituire, imputate a canoni già versati e anticipo consumi, e costi di chiusura del contratto più importi residui per il router. L'utente, inoltre, allegando modulo di richiesta e ricevuta di ritorno di raccomandata, afferma di non aver mai ricevuto il rimborso di quanto spettante. Stante la mancata partecipazione dell'operatore al procedimento, le affermazioni dell'utente, peraltro confortate da documentazione allegata, devono essere considerate veritiere, con la conseguenza che Fibra City sarà tenuta al rimborso della somma di 42,10 euro. Non può viceversa riconoscersi il rimborso dei costi per la raccomandata spedita, in quanto una simile richiesta, rivestendo di fatto natura risarcitoria in quanto rivolta a ristorare esborsi effettuati in favore di soggetto terzo, esula dalle competenze di questo Corecom, non rientranti nell'ambito delle richieste passibili di costituire oggetto di definizione nel corso del presente procedimento ai sensi dell'art. 20, co. 4, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.

DETERMINA

- Fibra City - Power & Telco S.r.l. , in parziale accoglimento dell'istanza del 05/03/2025, è tenuta a rimborsare all'utente, mediante bonifico bancario, la somma di 42,10 euro, con maggiorazione degli interessi legali a far data dall'istanza di definizione e fino all'effettivo soddisfo.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
GIUSEPPE MUSICCO